

IMU E TRIBUTI LOCALI

Tari: rimborso da parte dei Comuni e modalità di copertura dei costi

di **Gennaro Napolitano**

Con la [circolare n. 3](#) dello scorso 22 novembre il **Dipartimento delle Finanze** ha fornito **chiarimenti** in ordine alle **soluzioni** che, in caso di **rimborso** della **tassa sui rifiuti (Tari)**, i **Comuni** possono adottare per rispettare i **principi** relativi all'**integrale copertura del costo del servizio** di gestione dei rifiuti nonché quelli concernenti la **corretta predisposizione dei piani finanziari** relativi al tributo.

Il **Dipartimento**, innanzitutto, ha ricordato che con la precedente [circolare n. 1/DF](#) del **20 novembre 2017** è stato precisato che la **quota variabile** della **Tari** *“deve essere calcolata una sola volta comprendendo nella superficie di riferimento dell’utenza domestica anche quella delle pertinenze dell’abitazione”*. Peraltro, la problematica affrontata nel documento di prassi in esame si pone non soltanto nell’ipotesi dell’**erroneo calcolo** della **parte variabile** della **Tari**, ma concerne più in generale i casi in cui *“un Comune ha coperto con il gettito della tassa il costo del servizio e deve procedere alla **copertura** delle **somme** che sono state successivamente **rimborsate** ai contribuenti”*.

Ciò detto, il Dipartimento, anche alla luce degli **orientamenti** della **giurisprudenza amministrativa** e **contabile**, passa in rassegna le seguenti possibili **soluzioni**.

Riporto degli importi rimborsati come costo nel piano finanziario dell’anno successivo

Con una tale operazione sostanzialmente si copre un **costo** relativo a un esercizio precedente in un’annualità in cui il **costo stesso non si è manifestato**; questa scelta, sottolinea il Dipartimento, presenta diversi **profili di criticità**.

Secondo quanto stabilito dal **TAR Puglia (sentenza n. 1826/2017)**, infatti, in applicazione del **principio della copertura integrale dei costi** (ex [articolo 1, comma 654, L. 147/2013](#)) e del **criterio della competenza**, ogni **tariffa annuale** deve essere costruita in maniera da **bastare a sé stessa**, *“e non nascere già gravata da **ulteriori pregressi oneri** (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all’esercizio finanziario di competenza)”*.

Ne consegue che, **a parte eccezionali ipotesi derogatorie** specificamente previste dalla legge, *“i **costi** relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, **illegittimamente non posti a carico**”*

*degli utenti nell'esercizio di competenza, **non possono essere inseriti nel piano economico-finanziario di esercizi successivi***" (in questi termini, **Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, sentenza n. 4/2019**).

In applicazioni di tali coordinate interpretative, quindi, la fattispecie in esame (**errata o illegittima determinazione della tariffa per l'anno precedente**) "**non rientra tra quelle al ricorrere delle quali può essere *legittimamente* riportata a nuovo nell'esercizio finanziario **successivo** la parte dei costi del servizio che risulta **non coperta****".

Copertura degli importi da rimborsare a carico della fiscalità generale

Percorribile, invece, è la soluzione consistente nel far fronte ai **rimborsi** attraverso la **copertura a carico del bilancio generale** del Comune.

Tale soluzione, infatti, è in linea con quanto sostenuto dalla **giurisprudenza contabile**, secondo cui "**il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta, e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale**" (cfr. **Corte dei Conti, deliberazione n. 139/2018, Sezione regionale di controllo per la Lombardia**). Pertanto, conclude il Dipartimento, "**la scelta di reperire le risorse dalla fiscalità generale per far fronte ai rimborsi Tari appare percorribile, dal momento che non va a incidere sui piani finanziari e sulle tariffe già approvati con le deliberazioni relative ad annualità precedenti**".

Esercizio del potere di autotutela per rideterminare le tariffe Tari dell'anno in cui è stato corrisposto il maggior importo

La terza soluzione passata in rassegna concerne la **possibilità** per i **Comuni** di **modificare**, agendo in **autotutela**, la **delibera di approvazione delle tariffe Tari** relative all'anno in cui il **computo del tributo** è stato effettuato in modo **erroneo**. In tal caso, il **carico tributario** verrebbe correttamente **ripartito** tra i **contribuenti** e non si inciderebbe sui **costi dell'esercizio finanziario** in cui si è verificato l'errore.

Rispetto a questa soluzione, il Dipartimento sottolinea la necessità che in ogni caso il **potere di autotutela** sia esercitato nel rispetto dei **principi** e dei **criteri** fissati, in linea generale, dalla **L. 241/1990**, tra i quali quello de **legittimo affidamento** degli utenti del servizio.

Di conseguenza, qualora decida di percorrere questa strada, il Comune è tenuto a "**ponderare l'interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell'entrata con quello dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria liquidata e richiesta (...)**".

Ricalcolo senza modifica della delibera degli importi dovuti nell'anno precedente dalle varie utenze

L'ultima soluzione analizzata consiste nella decisione del Comune di procedere, in un **esercizio successivo** a quello in cui si è verificata l'**erronea determinazione del tributo**, a **ridurre** gli **importi** richiesti ai **contribuenti** che hanno **versato in più** in precedenza e ad **aumentare** le **somme** dovute da chi, invece, ha **versato un importo inferiore** a quello dovuto.

In tal caso, quindi, **mancherebbe** del tutto una **formale rideterminazione** delle **tariffe** relative all'anno in cui si è verificato l'errore. Questa **soluzione**, quindi, **non è praticabile** in quanto, da un lato, si fonderebbe sull'**assenza** di un **atto** che **legittima** la **pretesa tributaria** del **Comune** e, dall'altro, impedirebbe al contribuente di **verificare** la **correttezza** del **procedimento** seguito dall'amministrazione.

Infine, nella circolare si precisa che scelta la **modalità di copertura**, "*il Comune (...) deve **regolare** le **singole** posizioni mediante **rimborsi** e **richieste dei maggiori importi** o alternativamente tramite **compensazione** delle relative somme in sede di **liquidazione** di quanto dovuto nell'**esercizio successivo**".*



Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >